IX.° Supplemento all' Annotatore Friulano N.° 29.

ARTICOLO COMUNICATO

In relazione al processo criminale di cui si tiene parola nel corpo del foglio ci vennero dall'avvocato dott. Brandolese comunicati la difesa ed il gravame seguenti.

Difesa

La difesa ammette come provato e quindi legalmente certo che sia stato commesso il furto a danno della nob. famiglia Caporiacco di Lazzacco nel 16 Settembre; non oppone che l'importo delle cose derubate ascenda allo a. L. 514. 50; ammette provato che il furto si operò mediante ingresso in una camera chiusa. Ammette per conseguenza che questo punto cada sotto la sanzione penale del § 174 lett. d. Ma non ammette come provato, e dichiara non esser vero che l'autore del furto sia stato l'imputato, e non essere provato che il furto sia stato commesso in compagnia di uno o più ladri.

Alla teoria degli indizj spiegata dal r. Procuratore trovo opportuno di aggiungere, che ogni circostanza dalla quale si desume un indizio deve essere legalmente provato, e che non si può divergere dalle specie di prova fissate dal Regolamento Penale.

Gli indizj dei quali fa cenno il regio Procuratore come esistenti sono i seguenti:

Deposizione del testimonio Barbetti.

Possesso di parte degli effetti derubati.

Descrizione di due fuggenti fatta da alcuni testimonj.

Quanto alle altre circostanze induttive, alla diffamata vita, alla famigliarità sospetta, alle contraddizioni nel deporre ed altri indizj remoti questi sono qualificati dalla legge per circostanze soggette a una sicura interpretazione, sono capaci tutto al più ad avviare in certi casi l'inquisizione, sono capaci ad afforzare la verosimiglianza di indizj sussistenti, ma non sono capaci a fondare un indizio legale da sè.

Il r. Procuratore ha specificato che ritiene raggiunta la prova del § 281 lett. b., composta cioè di un indizio, e degli altri due requisiti 1 e 2 delle quali il suddetto §.

Questo indizio lo trova nel possesso degli effetti, amminicolato poi da una talmente strabocchevole serie di indizj, da dover essere pienamente convinti che si è raggiunta la prova.

La difesa si propone di dimostrare:

Che l'indizio dedotto dal possesso di parte degli effetti derubati, non riceve forza dalla deposizione del testimonio Barbetti, ma è anzi snervata per fatto di questo, e che non si è raggiunta la prova che l'imputato abbia addutto una giustificazione falsa.

Premette che non è altrimenti provato dalle note di Polizia l'alibi del Barbetti. È benissimo vero che nelle note Pezze 70, 89 la Polizia dichiara che nel 16 Settembre fu da lui denunciato il furto, e manifesta opinione che non sia reo perchè anzi lo ha denunciato, ma all'invece la pezza N. 1 a cui si conforma il Verbale N. 4 dichiara che solo nel 17 Settembre venne fatta la denuncia del Barbetti, e che anzi non è improbabile che egli abbia preso parte al furto, e colla denuncia tenti di allontanare i sospetti da sè; per cui nel confronto tra queste varie Note la difesa trova preferibile quella al N. 1 che è più vicina alle rivelazioni del Barbetti e deve essere quindi più esatta. Non è difficile che nelle Pezze 70 e 89 siasi indicato un giorno per l'altro, per errore. Fatto sta che la Nota 1. è quella la quale doveva basare l'avviamento del Processo, e quindi la Polizia si sarebbe fatto carico di indicare al Tribunale tutto quant'altro sapesse e le fosse stato rivelato in occasione di quel furto; e ne abbiamo altra prova in ciò che se al momento in cui si stava commettendo il furto, il Barbetti avesse denunziato il fatto alla Polizia, la Polizia avrebbe spedito subito una pattuglia a cogliere i malfattori in flagrante, ed invece la Polizia non si mosse. Ma appena ricevette l'avviso del Barbetti e cioè nel 17 Settembre spedì le guardie, cosicchè il fatto che la Polizia non agì prima convince che prima non avea avuto sentore di alcuna cosa.

Queste stesse ragioni dimostrano che alla Polizia nel 17 Settembre venne fatta confidenza di rivelazioni avute dopo il furto, e non già avanti il furto.

Il Barbetti aspettò nel 7 Febbrajo 1855 (pezza 32) a dichiarare che nel 15 Settembre si trovò con Fabbro e Chiandetti nella bottega di Giuseppe Colautti in Chiavris, e che ivi gli fu data da loro la posta di trovarsi nel giorno successivo intorno alle 10 di mattina sul ponte di Adegliacco; aggiunge che appunto in detto giorno 16 Settembre (giorno del furto) si portò nell'ora indicata al sito designato, dove li rinvenne ambedue, e gli annunciarono che nel giorno susseguente gli avrebbero dato degli effetti da vendere.

Si appalesa a primo tratto improbabile anzi inverosimile che per questo semplice annuncio gli avessero data la posta al ponte di Adegliacco, mentre avrebbero potuto avvertirnelo senz'altro nel giorno precedente in cui convennero dal Colautti, o chiamandolo in disparte, o parlando anche liberamente innanzi al Colautti, innanzi al quale in senso del Barbetti le parti potevano molto liberamente parlare. È ben anche inverosimile che si occupassero di ciò nello stesso giorno e vicino al momento in cui stavano per commettere il furto, mentre in quel punto gli autori dovevano concentrarsi a disporre e concertare i mezzi di commetterlo, e non già provvedere a cose delle quali potevano e dovevano occuparsi in appresso, tanto più per la incertezza della riuscita. Potrebbe avere una qualche credibilità la circostanza che lo avessero incaricato a nascondere gli effetti dopo il furto, ma non già a venderli prima di ritirarli.

E se li Fabbro e Chiandetti avessero fatte simili confidenze e, fossero state dal Barbetti rivelate alla Polizia, esse sarebbero registrate nella Nota N. 1, per cui ritiensi dimostrato che non venne fatta alcuna confidenza al Barbetti prima del furto.

La poca fede che merita il Barbetti riceve maggiore sviluppo dalle altre molte contraddizioni che si raccolgono nelle deposizioni di lui, e che mi accingo a dimostrare.

Nel verbale (pezza 25) il Barbetti dichiarava che nel 16 Settembre si trovava alle 11 con Fabbro e Chiandetti da Sebastiano Gentili in Chiavris. L'irrefragabile testimonio Sebastiano Gentili esclude positivamente che Chiandetti sia stato in detto giorno alla sua bottega, e non ricorda degli altri. Lo stesso Barbetti poi nel successivo Protocollo (pezza 32) dichiara invece che in quel giorno e presso quell'ora egli trovavasi con loro sul ponte di Adegliacco, che essi mossero verso Lazzacco e che egli solo mosse verso Chiavris in compagnia dell'altro testimonio Giò. Batt. Gentili.

Cerchiamo ora la spiegazione perchè Barbetti abbia introdotto la storiella delle rivelazioni fattegli sul ponte di Adegliacco nel 16 Sett.

Propalatasi la voce del furto Caporiacco è molto probabile che dovesse temere le vociferazioni di Gio. Batt. Gentili, che vide confabulare assieme i due famigerati ladri Barbetti e Chiandetti, in quello stesso giorno; e poco tempo prima del furto in un luogo vicino al sito in cui fu commesso, mentre il ponte di Adegliacco dista da Lazzacco soltanto tre miglia. A snervare i sospetti che eruissero sul proprio conto introdusse che il Fabbro e Chiandetti volevano assicurarsi della di lui cooperazione nella vendita futura, non essendo ben tranquillo di avere allontanato questi sospetti coll'avere accompagnato Giò. Batt. Gentili a Chiavris, sapendosi bene che dopo averlo ivi accompagnato poteva retrocedere, e portarsi per Feletto a Lazzacco ancora in tempo.

Che se fosse vero come egli esprime nel Costituto 7 Febb. 1855 [pezza 32] che qualche giorno prima li Fabbro e Chiandetti gli avevano esposto di avere divisato di derubare il nob. Caporiacco di Lazzacco, se fosse vero che li rinvenne sul ponte di Adegliacco tutti e due, e che secretamente gli annunciarono che nel giorno successivo gli avrebbero dato da vendere della robà, se fosse vero che li vide dirigersi verso Lazzacco, bastava molto meno per un uomo avveduto di quella tempra quale si era il Barbetti, e ben pratico di queste faccende per capire d'un tratto che si stava mettendo in atto il progetto, e posto che era giunto fino a Chiavris, fare quattro passi più in là, ed avvertirne la Polizia onde colga i malfattori in flagrante. Sembra anzi affatto improbabile che avendo in lui, come dice, tanta famigliarità e fiducia, non gli avessero ad aver raccontato cosa andavano fare a Lazzacco.

Il Barbetti viene poi ampiamente smentito in queste circostanze dal testimonio Gian.-Battista Gentili, in cose, a mio credere, di somma importanza.

Abbiamo rimarcato che Barbetti dichiarò essere sul ponte di Adegliacco anche l'imputato Fabbro. Gentili nel suo costituto, ed al dibattimento dichiarò invece che Antonio Fabbro non vi era. Aggiunse che egli conosceva di vista esso Antonio Fabbro; e che perciò assicura che non vi era; sibbene vi erano Chiandetti e Barbetti.

A queste contraddizioni aggiungiamone molte altre. Barbetti dichiarò nei suoi Costituti che dopo l'arresto del Fabbro non vide mai il Chiandetti, perchè lo schivava, e solo lo vide in propria casa una volta alla presenza di Domenico Coss. Invece nel Protocollo in cui fu eccitato a dichiarare come e da chi e quando avesse saputo che alcuni tovaglioli tra quei derubati erano stati venduti ad un Fabbro di Feletto, rispose che lo seppe dalla stessa bocca del Chiandetti dopo l'arresto del Fabbro, e Domenico Coss dichiarò di non essere mai stato in casa del Barbetti, e di non avervi visto il Chiandetti.

Lo stesso Barbetti dice di non essere stato verso Lazzacco nel giorno innanzi; e Luigi Bon (pezza 33) dichiarò invece di averlo riconosciuto in quel luogo.

Se dunque si valutino bene tutte queste circostanze e contraddizioni, li gravi indizi di reità o correità del furto a carico del Barbetti, la di lui capacità somma a delinquere come abbiamo sentito dalla lettura della di lui fede Criminale e Politica, ed il di lui interesse ad accusare un altro in sua vece, dobbiamo ritenere false le sue deposizioni, o per lo meno che si elevarono gravi dubbj sulla loro credibilità.

E così la deposizione di quest'uomo, non giurata, e non avente li requisiti del §. 269. del Regolamento Penale, non forma indizio, non merita fede.

Veniamo ora all'indizio del possesso.

Accordiamo che questo indizio a primo tratto avrebbe grande importanza se fosse isolato, ma non già col concorso delle tante avvertite circostanze, e degli artificj del Barbetti, perchè possesso e deposizione testimoniale si fondono in sostanza in un solo elemento di prova - Francesco Barbetti.

Appena che il Fabbro venne arrestato col fardello dichiarò subito alle guardie che questo gli era stato consegnato dal Barbetti, e sostiene di aver fatto avvertire alle guardie medesime un bastone gettato a terra dal Barbetti stesso, che si era dato alla fuga. Il Fabbro addusse appunto a sua giustificazione che il Barbetti aveva questo fardello di effetti quando lo incontrò, effetti che diceva voler portare ad Udine per una sua amorosa, e pregò il Fabbro a portarlo sino a tanto che egli levava un bastone da un gelso, e lo preparava onde adattarvi il fardello e portarlo più comodamente sulle spalle. E come andava a rilento nel recidere i nodi ed i gruppi così capitarono là dove venne arrestato.

L'ufficiale e la guardia che praticarono l'arresto, dichiararono è vero che essi non videro alcun bastone nè presso il Fabbro, nè presso il Barbetti, nè in terra; dichiararono non esser vero che sia stato loro fatto rimarcare dal Fabbro che questo bastone giaceva in terra; assicurarono però che il Fabbro aveva il fardello sotto un braccio.

Qui a credere della difesa, sta il punto più essenziale della questione.

Con tale negativa delle guardie che arrestarono il Fabbro è forse smentita la data giustificazione, od a meglio dire è egli provato il contrario di ciò che il Fabbro addusse a sua discolpa?

La difesa ritiene assolutamente di no, e lo dimostra.

La giustificazione dell'imputato non sta essenzialmente nello aver fatto osservare alle guardie che Barbetti gettò il bastone a terra, ma nell'altra circostanza che il Barbetti a pretesto di regolare questo bastone per poscia adattarvi il fardello, consegnò infrattanto il fardello all'imputato; e che questa è la causa del possesso degli effetti. D'altronde è molto facile che le guardie si sieno occupate esclusivamente dell'individuo che dovevano arrestare col fagotto, e non del bastone o di altro oggetto appartenente al confidente della Polizia, e perciò non abbiano fatta attenzione al discorso del Fabbro.

Merita aver presente che lo stesso Barbetti ammise nel suo Costituto che egli era montato sopra un Gelso, che vi aveva staccato un bastone, e che stava tagliandolo, onde il Fabbro vi ponesse il fagotto.

Qui dunque cade in acconcio la domanda - e perchè il Barbetti doveva prendersi tanta pena per un compagno, che col sorriso sul labbro andava trascinando sulla via del carcere? non per rendere possibile ad esso di sopportare il peso del fardello, dacchè abbiamo osservato che questo fardello piccolo e leggiero poteva essere facilmente portato dal Fabbro, e d'altronde sapendo egli molto bene dove erano appostate le guardie doveva anche sapere che la sua opera del bastone era inutile, perchè già erano vicine a praticare il fermo. Sta dunque in fatto, per attestazione delle stesse guardie, che il Fabbro aveva il fardello senza avere il bastone indicato e dal Fabbro e dal Barbetti.

Emerge da ciò che non risultò la prova del contrario addotto in giustificazione dell'imputato, e da qui emerge che non è completa la prova cui la Regia Procura si appiglia.

Nè trovo che sia da meravigliarsi perchè il Barbetti appostò le guardie in un luogo ed in ora per arrestare il malfattore, e questo malfattore che vogliamo innocente si trovò effettivamente cogli effetti in quell'ora ed in quel luogo.

Abbiamo veduto che il Barbetti si trovava spesso in compagnia del Fabbro, che il Fabbro dovendo evitare l'incontro delle guardie per essere esposto ad arresto in forza della violazione del Precetto Politico soleva battere quella via più secreta, e quindi non è difficile che o il Barbetti si immaginasse di trovar ivi il Fabbro nelle ore in cui andava a spasso, o che il Fabbro stesso gli avesse raccontato che sarebbe per andare da quelle parti. Osserviamo dalla nota sub 1. che anche il giorno precedente all'arresto il Barbetti avea fatto appostare le guardie, ma non fu fortunato ad incontrare il Fabbro; convien dunque dire che poi si sia informato meglio sulle di lui direzioni, ed abbia tentato la seconda volta il colpo, nel che non arrischiava alcuna cosa se anche dovesse rimandare le guardie senz'altro.

La Regia Procura trovò altri gravi indizj nella descrizione fatta di due fuggenti tra i campi in epoca vicina al furto, e nelle contraddizioni asserite dall'imputato.

Ma quanto alle descrizioni, emerge invece dal dibattimento che un testimonio assolutamente lo esclude, che tutti gli altri Testimonj non lo riconobbero per uno dei fuggenti, e che principalmente la Teresa Zampa diede tali connotati diversi dagli altri, che escludono affatto la persona dell'imputato. E qui devo osservare che questa donna è più credibile di tutti gli altri, perchè ad essa i fuggenti passarono più da vicino che gli altri Testimonj, i quali non li videro che in distanza, la qual Teresa Zampa espose che il più alto dei due fuggenti, quello che vuolsi sia il Fabbro, aveva barba, mentre tutti vediamo che l'imputato non l'ha. Tutti i Testimonj poi attribuiscono a questo individuo una età ben maggiore di quella che egli ha, cosicchè lungi dall'aversi nel Processo quella esatta corrispondenza di cui fa cenno il §. 138, abbiamo invece elementi di prova contrarj.

Finalmente si osserva che non sussistono le indicate contraddizioni; che anzi il Fabbro in tutti i suoi costituti e sino dal giorno dell'arresto fu sempre pienamente concorde nelle cose essenziali.

Quanto alle minute circostanze relative al modo in cui passò le giornate precedenti al suo arresto, non troviamo neppure le asserite contraddizioni, perchè nel primo costituto lasciò un vuoto sopra alcuni giorni, e nel secondo costituto riempì anche questo vuoto; tutti e due però armonizzano tra loro. Catine affittaletti corrisponde esattamente alle deposizioni del Fabbro nelle notti che dormì da lei, e per la notte in cui fu assente; e quanto al luogo in cui dormì nella notte stessa in compagnia di Barbetti, quell'affittaletti in Borgo Gemona nè ammette nè esclude.

Ritenuto quindi che l'indizio del possesso è snervato, che altri indizj capaci di fondare altra specie di prova non sussistono, la difesa reputa che l'imputato debba essere sciolto per difetto di prove dall'accusa dell'indicato crimine di furto.

Resta ora a parlare in ogni caso sulla qualità di questo crimine che si vuol aggravare applicando la lettera *b*) del §. 174.

Perchè sia ammesso il furto in società di uno o più compagni, occorre la presenza, e la contemporanea cooperazione del compagno all'atto della esecuzione; a segno tale che per quanto fu giudicato anche dalla I. R. Suprema Corte non sussisterebbe la compagnia neppure nel caso che il furto sia stato provato od avviato da altro, che non trovavasi poi all'atto della esecuzione.

È benissimo vero che la Perizia dichiarò che essendo la finestra alta da terra un uomo e mezzo appariva comodo entrarvi, qualora un uomo salisse sopra la schiena di un altro uomo, è benissimo vero che questa Perizia escluse che il ladro sia penetrato a mezzo di una corda con uncini perchè questi avrebbero lasciato delle tracce, ma questa Perizia non escluse nè poteva escludere che il Reo fosse penetrato in altro modo, e tanto più che abbiamo rilevato in oggi dalla bocca del danneggiato, che sotto alla finestra per cui il ladro entrò a commettere il furto esisteva altra finestra più piccola, munita d'inferriata, alta 10 quarte da terra, per cui il ladro ponendo i piedi su questa inferriata poteva comodamente salire nell'altra superiore.

Ad ogni modo non essendo provato che due fossero i ladri all'atto della esecuzione, nè potendosi ciò provare colla circostanza che si sono veduti i due fuggenti, sì perchè non fu provato che sieno dessi i ladri, sia perchè non è impossibile che uno di quei due si sia associato all'altro dopo la esecuzione, non troviamo applicabile in ogni caso la lettera *d*) del §. 174.

Ciò basta quanto al Crimine Caporiacco. Quanto alla contravvenzione di furto sul sacco di biada non abbiamo prova sufficiente nella deposizione di Giorgio Mattia detto Capo, perchè la di lui deposizione non è giurata, è pregiudicato, e sarebbe indicato come correo; e neppure in quella di Francesco Barbetti, perchè mancante affatto dei requisiti del §. 269. D'altronde questi Testimonj non concordano fra di loro.

E neppure la loro deposizione può fondare il furto dell'aceto, imperocchè questo furto si vorrebbe provare unicamente con quella. Aggiungasi che il testimonio Barbetti è gravemente indiziato come colpevole in questo fatto, e fu in alcune circostanze smentito. Diffatti egli nega di aver venduto il Bariletto a Sebastiano Gentili, e questo assicurò di averlo comperato da lui. Il Barbetti dichiarò che Fabbro vendette l'aceto a sei od otto carantani in alcune famiglie, e si è invece verificato che il prezzo ricavato fu prima di quattro carantani e poi di tre. Essendo stata la confessione dell'imputato pienamente concorde su questo fatto, e mancando la prova del furto, devesi applicare quella sanzione penale che regola la qualità della sua azione, e quindi la difesa domanda che essendo risultato dal dibattimento come il fatto costituisce un reato diverso da quello pel quale ebbe luogo il conchiuso di accusa, abbia il Tribunale a pronunciare l'assoluzione del Reo sulle contravvenzioni di furto, ed abbia quindi a versare e pronunziare sul reato di truffa relativamente all'aceto.

Dispone infatti il §. 201 lett. e) che quegli il quale deliberatamente nasconde e si appropria cose ritrovate si fa Reo di truffa e la relativa contravvenzione va punita a termini del §. 461 Cod. Pen.

In questo caso l'importo delle cose ritrovate ascende ad a. l. 9:28 tra aceto e caratello, e come l'imputato aspettò qualche tempo sulla via per vedere se ritornasse il proprietario a ricuperarlo e buscarsi una mancia, constando che nessuno reclamò questo bariletto ad onta che siensi fatte diligenti pratiche, devo appunto ritenersi che il precedente possessore trovasse di abbandonare al primo occupante questo

effetto, non tornandogli conto di retrocedere dal suo cammino, o dispendiare per ricuperarlo ben più del suo costo. Poteva quindi ritenersi oramai il caratello come privo di padrone.

Ad ogni caso abbiamo una serie di circostanze mitiganti, e cioè:

L'età dell'imputato, non avendo raggiunto i venti anni.

L'essere di educazione trascurata.

L'aver atteso qualche tempo prima di appropriarsi gli effetti, e l'essere questi di piccolo importo.

Non osservi reclamo del danneggiato.

La sua stringente povertà, dacchè consta che suo padre è condannato alla casa di Forza, che sua madre vive da villica e questuando e deve mantenere una piccola figlia, e che egli dopo aver cessato dal suo traffico girovago di zolfanelli, forchette, forbici ed altro come esposte, e come non è affatto improbabile, necessitando solo un piccolo capitale di 30 o 40 lire, egli aveva obbligato la sua opera come falegname, ma non cominciò in quest'arte in causa del primo suo arresto. Dopo il suo arresto non fu più accettato. La sua povertà è quindi causata dal non avere lavoro. E qui si osserva che è soltanto apparente la contraddizione accusata perchè negò di essere falegname nel senso di saper trattare questo mestiere. Sin dalla prima volta interrogato sulla sua condizione, siccome avea cessato del commercio girovago e si era impegnato di lavorare presso un falegname, fu annotato come artista falegname, egli però non esercitò ancora quest'arte.

Altra circostanza mitigante sta nella fatta confessione, o nella sua esemplare condotta osservata in carcere, come consta dal Rapporto del Custode pezza 83.

Finalmente nella lunga *detenzione per circa 9 mesi*, protratta senza sua colpa, e solo per le infedeli deposizioni del Barbetti.

Quanto alla contravvenzione del Precetto Politico la difesa non ha difesa. La disobbedienza sussiste. Però i Giudici valuteranno, se la detenzione di 9 mesi abbia ad avere un' influenza anche su questa pena.

Gravame

Crede l'appellante che quali e quanti sieno per essere gli indizj a carico di un' imputato, non possa stabilirsi la reità del medesimo, sino a tantochè questi indizj non raggiungono una delle cinque specie di prova composta indicate nei §§. 280 281 del Reg. Penale. Il Giudice non può formare colla sua convinzione una sesta specie di prova. Quando il convincimento non sta al disopra delle prove, egli si confonde in una prevenzione spesso ingannevole e fallace, sempre pericolosa. Il §. 260 autorizza il Giudice a non condannare il Reo quando ha il convincimento che non sia Reo ad onta delle prove legali, ma non lo autorizza a condannarlo per convincimento, quando queste prove non sieno perfettamente raggiunte.

I motivi della Sentenza 11 Luglio 1855 N. 3286 dell' I. R. Tribunale Criminale in Udine i quali amalgamano i §§. 138 140 281 282 senza indicare la specie di prova preferita, persuadono che si è creduto di comporla invece col *concorso di varie specie incomplete*.

La R. Procura fu più precisa. Essa ha ritenuto raggiunta la prova a base del §. 281 lettera *b.* ultimo alinea, quinta specie di prova indiziaria. E fondò questa prova nell' indizio del possesso di parte degli effetti derubati, avvalorato dal *concorso* di deposizioni testimoniali sulla confessione stragiudiziale dell' imputato, e nella descrizione di un individuo in luogo ed ora vicini al reato, non che nel possesso di L. 6: 00 ed in altre circostanze induttive. La R. Procura conobbe che tutte queste circostanze non si *elevano al grado di indizio legale*, e si occupò a dimostrare che la giustificazione addotta dall' imputato fu riconosciuta falsa, onde potere così in unione alla capacità di delinquere dell' imputato concretare il concorso dei due requisiti 1 e 2 dei quali tratta il precitato paragrafo.

L' appellante ritiene:

Che l' indizio del possesso di parte degli effetti derubati alla Nob. famiglia Caporiacco ha perduto molta forza per dati contrarj, e quindi non può risguardarsi come legale.

Che la giustificazione addotta dall' imputato non riuscì falsa e molto meno con quella squisita prova e latitudine volute dal N. 1 del §. 281.

Possesso di effetti, confessione stragiudiziale e deposizione testimoniale di Francesco Barbetti si fondono in un solo elemento di prova: lo stesso Francesco Barbetti.

Francesco Barbetti, dopo cinque condanne per truffe ed infedeltà e sospensione altre due volte del processo per imputazione di furto, aggiunse a questo mestiere quello del delatore, nel che aveva doppio interesse, quello cioè di allontanare o snervare i sospetti contro di sè nei furti nei quali continuava a prender parte, e probabilmente anche quello della speranza d' una rimunerazione proporzionata alla esposizione in cui entrava, accusando *malfattori disperati*, e sostenendo il confronto innanzi le Autorità inquirenti, perchè non si può ritenere che un simile uomo denunciasse per sentimento del giusto e dell' onesto.

Dicesi della sola speranza, in quanto che il difensore aveva instato presso l' I. R. Tribunale a rilevare *prima del dibattimento dall' I. R. Ufficio di Polizia*, se Barbetti il quale aveva fatto molte rivelazioni e denunzie di varj reati nell' ultimo anno della sua vita, abbia per ciò ricevuto una qualche rimunerazione, ma avendo l' I. R. Tribunale di Udine rigettata tale Istanza colla deliberazione 5 Luglio 1855 N. 3041, la difesa avendo già insinuato il Ricorso contro la Sentenza anche per vizj di forma, aggiunge il Gravame anche per questo rifiuto. Il sommo Beccaria valutò molto bene la forza probante di un testimonio, insegnando che la di lui credibilità si misura dal maggiore o minore interesse che egli ha nel dire o non dire il vero. Sembra quindi che la Giustizia esiga non doversi ometttere tutte quelle pratiche, le quali tendono a misurare il grado di credibilità da darsi al deponente.

Il Barbetti è gravemente indiziato di esser autore del crimine di cui si tratta, è gravemente sospetto che per snervare dei dubbj elevatisi contro di sè cercasse denunziare altri in sua vece per divergere la Procedura. -- Egli è naturale che se voleva essere creduto, non dovesse presentare alla giustizia un fior di virtù, ma cercare la sua vittima nel lezzo di un carcere. *L' occasione non poteva essere migliore:* Fabbro era appena sortito dalla reclusione per condanne di furto ed in attualità d' infrazione al precetto politico.

Emerse dagli atti, e la difesa amplamente sviluppò al dibattimento *gravi contraddizioni nelle deposizioni del Barbetti, che gli tolgono ogni fede.* Fu visto sopra un ponte distante solo tre miglia dal luogo del furto, intorno alle 10 di mattina dello stesso giorno, confabulare con altro famigerato ladro: il Chiandetti; ed egli per snervare gli indizj a suo carico accompagnò il testimonio, *che lo vide*, sino al Villaggio di Chiavris ed aspettò poi nel 7 Febbrajo 1855 a dichiarare, che Fabbro e Chiandetti in quella circostanza gli annunziarono, che gli avrebbero dato da vendere degli effetti di provenienza furtiva. Ma, ciò che è molto importante, il testimonio Gio. Batt. Gentili dichiarò, che Antonio Fabbro non vi era. Barbetti essendo a Chiavris distante mezzo miglio da Udine poteva avvertire la Polizia, posto chè disse che questi *Fabbro e Chiandetti gli avevano confidato* anche prima di voler derubare il Co. Caporiacco, e che li vide muoversi in quell' incontro verso quella volta, ma sembra allo invece che da Chiavris sia poi retrocedute e portatosi a Lazzacco, perchè i connotati dati da alcuni Testimonj di un fuggente tra i campi con fardello sopra le spalle dopo l' ora del furto, ed in sito vicino a quello somigliano molto ai suoi.

La Polizia non si mosse; non si può dunque credere che se nel giorno ed ora del furto il Barbetti lo avesse denunciato alla Polizia questa non avesse spedito pattuglia che potevano arrivare sul sito e coglier sul fatto i malfattori. Emerge poi dalla Nota di quell' Ufficio del 18 Settembre 1854 Pezza n. 1 che solo nel 17 Settembre, (giorno successivo al furto) venne fatta la denunzia dal Barbetti, e la Polizia si diede cura immediatamente a scoprire le traccie del reato.

Però con le altre Note Pezze 70. ed 89 lo stesso I. R. Ufficio di Polizia manifesta opinione che il Barbetti per aver denunziato il furto non possa credersi reo del medesimo, ed accenna che la denunzia possa essere stata fatta nel 16 Settembre.

Queste Note scritte molto più *tardi della prima contengono probabilmente* un errore di data, tanto più che il Barbetti fu visto girare col Chiandetti a Lazzacco nel giorno precedente al furto, negò innanzi al Tribunale di essere stato a Lazzacco e fu rinconvinto dall' irrefragabile Testimonio Bon Pezza 33.

Interessava togliere o rettificare la contraddizione che risulta da queste tre Note e la difesa fece Istanza onde sia invitata la i. r. Polizia a dare analoghe spiegazioni prima del dibattimento, ma fu respinta anche questa dal *Decreto n. 3041* ed anche per questo *oggetto si aggiunge* Gravame.

Qualora si consideri la qualità del Testimonio, il nesso delle sue azioni col reato, le sue essenziali contraddizioni, e che la sua deposizione non è giurata mancano per certo dei requisiti voluti dal §. 269 del Reg. Penale, ed anzi la *deposizione* del Barbetti accresce credibilità alla giustificazione del possesso di parte degli effetti derubati.

Diffatti praticando spesso con Fabbro, il quale doveva sfuggire i luoghi frequentati e la vigilanza delle guardie per essere in contravvenzione del precetto politico, sapeva molto bene quali erano le strade da lui battute, e niente difficile che discorrendo con lui si informasse dove sarebbe per andare o nella sera o nel di successivo, onde trovarsi assieme. Tentò che fosse sorpreso nel giorno 17 Settembre, ma gli fallì il mezzo. Rinnovò il tentativo nel *giorno* appresso e fu più fortunato.

Le guardie dovettero aspettare un' ora prima di vedere alcuno; tempo conveniente perchè il Barbetti potesse raccogliere e portare il fardello dove doveva incontrare il Fabbro; finalmente videro i due ed arrestarono quest' ultimo.

Il *Fabbro* ha deposto a sua giustificazione — che quando incontrò Barbetti questi aveva un fardello contenente effetti che esso diceva destinati ad Udine per una sua amante, che questi lo pregò di prestargli una brittola onde tagliare un bastone da un albero ed adattarvi il *fardello, per portarlo più comodamente*, e che in frattanto lo pregò di portar egli il fardello medesimo, che andava recidendo i nodi del bastone a tutto comodo, sin che sopraggiunsero le guardie e praticarono l' arresto.

In questo solo sta la giustificazione del Fabbro. È bensì vero che a maggior dimostrazione domandò egli stesso a mezzo del suo difensore che fossero citate le due guardie al dibattimento, onde depongano se sia o meno vero, che esse videro, un bastone gettato a *terra* dal Barbetti su cui *richiamò* la loro attenzione; è ben vero che le guardie negarono di aver veduto il bastone, ed esclusero la fatta avvertenza dell' imputato, ma la giustificazione di cui dovevasi dare prova in contrario non sta nell' essere stato gettato il bastone a terra dal Barbetti, ma nell' avere *affidato il fardello al Fabbro*, a pretesto di preparare il bastone. D' altronde è molto probabile che le guardie non abbiano fatto attenzione nè al bastone nè alle parole del Fabbro, occupate com' erano di lui e del fardello, e non di ciò che tenesse in mano il Barbetti, già noto confidente della Polizia.

Se il Fabbro non fosse stato certo di aver ciò detto, non avrebbe procurato egli che siano citate le guardie al dibattimento.

Il fatto del bastone staccato dall' albero per *riguardo al fardello* fu confessato dallo stesso Barbetti Pezza 32, e *lungi dunque* che sia provata *manifestamente* falsa la addotta giustificazione, come esige la legge, abbiamo invece la conferma da chi era maggiormente interessato a negarlo.

Mancando la prova del contrario il primo indizio è indebolito, *non è applicabile* il §. 281 let. *b)* ultima alinea, come pretende il R. Procuratore.

Lo stesso Tribunale giudicante sentì la forza di questo argomentare, e nei suoi motivi aggiunse al §. 281 il rinforzo del §. 282, ritenendo che *si possa sostituire* un concorso di altre circostanze, e che unite assieme formino un indizio legale, dimodochè il possesso e questo preteso indizio legale compongano, in unione alla capacità di delinquere, la quarta specie di prova indiziaria del §. 281 let. b. costituita da due indizi e *da uno o l'altro dei requisiti* 1. e 2.

Ma questo stesso §. non vuole indizi in genere, ma gli indizi soltanto di cui trattano i §§. 138. 139. e non altrimenti tanto più che i §§. 142. 143. qualificano indizj remoti e circostanze soggette a mal sicura interpretazione, *incapaci di formare da sè* indizj legali, quelle colle quali il Trib: vorrebbe comporre una nuova foggia d'indizio, limitato dalla legge ad accrescere la verisimiglianza di quelli sussistenti; d' altronde tanto il secondo che il terzo capoverso del §. 282. parlano unicamente delle prove testimoniali a *mezzo di persona* avente i requisiti dei §§. 269. 270. 271. e non altrimenti.

Tutti li testimonj assunti al dibattimento rapporto alla descrizione dei fuggenti, i quali tutti assieme costituirebbero una sola circostanza di fatto e non già più circostanze di fatto, non riconobbero nel fuggente l' imputato Fabbro: *uno tra di loro assolutamente* lo esclude. Eppure il R. Procuratore si tenne in facoltà di fare severe e lunghe ammonizioni al Testimonio, e con voce robusta lo avvertì che egli lo poteva fare arrestare come falso testimonio in contraddizione cogli esami precedenti, sicchè *il Testimonio* parve atterrito, ma ciò nulla meno fermo nel dire la verità in senso negativo. Viceversa il signor Preside al dibattimento sminuzzò le ricerche, a segno tale che Teresa Zampa fu costretta a dare la definizione dell' alto e del basso e ripetere più volte ciò che avea detto; *interrogati i Testimonj* dell' età del fuggente più alto gli attribuirono in circa l' età di anni 25 ed il signor Preside al dibattimento con molta abilità e destrezza aggiunse del proprio dai 20 ai 25, così che siccome tutti conoscono quanto egli sia coscienzioso ed integerrimo, attribuirono ad una sua intima convinzione il *modo* con cui seguirono gli interrogatorj. La difesa si compiace osservare che così la verità emerse più luminosa: testimonj non riconobbero tra quelli il Fabbro; come non l' avevano riconosciuto in epoca vicina al fatto.

Manca pertanto l' indizio della esatta descrizione; anzi si ebbe una dimostrazione in senso contrario, che cioè Antonio Fabbro non era il fuggente, perchè Teresa Zampa che lo vide più da vicino disse, che *il più alto era un uomo con Barba, di che difetta l' imputato.*

Quanto all' altro preteso indizio delle spese, risulta dagli atti che durante la reclusione l' imputato vendeva il suo pane, lavorava in parlette o vendeva i suoi lavori, ebbe in complesso un soccorso di aL. 61 00 *dalla sorella*, approfittò del prezzo ricavato dalla vendita dall' aceto: non è dunque il caso di applicare il §. 139 let. c. n. 1 perchè con questi dati il possesso di 6 Lire non è manifestamente eccedente ciò che poteva avere in saccoccia l' imputato, e se si vuole che queste sieno il ricavato di un furto dello importo di aL. 475: 50 doveva ben averne di più. Che se badiamo al valor tenue degli effetti contenuti nel fardello; estimati in sole L. 34: 00 dobbiamo convenire che il Barbetti per saziare la sua denunzia abbandonò alla Polizia cose di poco valore, e si mantenne in godimento di quelle di maggior costo.

Quanto alla citazione del §. 140, non troviamo propriamente come sia applicabile, se non sono constatati gli indizj da quello contemplati.

Regge adunque l' osservazione che l' I. R. Trib. citò i §§. della legge, ma fece poi egli stesso una legge sui generis, e contro il voto *di quella formò una nuova specie di prova per concorso di certe* circostanze tra loro unite, e cementate con una convinzione tanto profonda, da non far calcolo delle circostanze contrarie.

Il Giudice non ha facoltà di completare le prove difettive colla *sua convinzione, e ciò facendo cade facilmente in quelli errori che la* storia registra negli annali giudiziarj per salutare avvertimento, essendo seguite delle condanne a carico di innocenti, perchè la magistratura si lasciò trarre a rimorchio dalle apparenze o da qualche indizio.

Ne abbiamo una prova palmare nei motivi. *Il Giudice* era talmente *preso da una convinzione preconcetta*, che vide anche dove non si poteva vedere, e volle persuaderci che quelle L. 6, trovate in dosso al al Fabbro erano precisamente il ricavato dalla zuccheriera a forma di gondola!!! - Dove sia stata pescata questa notizia, noi noi possiamo *indovinare.*

Il Tribunale ha *voluto dare importanza nei suoi motivi* alla circostanza, che l' imputato negò di avere l' abilità del falegname. L'imputato introdusse che il suo mestiere fu quello del commercio girovago, *che terminato questo erasi combinato con un falegname di lavorare* presso di lui, ma che fu colto dell' arresto, prima di cominciare il suo lavoro. In conseguenza il suo ultimo mestiere era benissimo quello del falegname, senza però avere ancora cominciato ad esercitarlo, e perciò non poteva avere *l' abilità del falegname, e di tagliar vetri con diamante.* Siccome questa è una circostanza di fatto, pregò che l' I. R. Trib. prima del dibattimento volesse fare le pratiche occorrenti ed informarsene presso la Deputazione, ma lo stesso Decreto N. 3041, non volle saperne, per cui tanto più la difesa aggiunge Gravame contro questo rifiuto, se i motivi ne deducono argomento di aggravio, come se fosse adulto nell' arte. Dove si aggiunga, che appena sortito dal carcere non poteva avere le cognizioni delle abitudini della Nob. famiglia Caporiacco, e che fu escluso dallo *stesso danneggiato tra quelli* che avessero pratica della casa, diminuiscono sempre più i sospetti della di lui reità.

In ogni caso si negò al crimine il maggior aggravio della circostanza qualificante del §. 174 Cod. Pen. let. b, non essendo *provata la compagnia*, e come venne ritenuto in altro caso dall' I. R. Suprema Corte colla Decis. 23 Aprile 1852 N. 4002, ma l' I. R. Trib. tenne fermo tale aggravio, senza renderne ragione. Quanto alla contravvenzione di furto del sacco di biava, già abbracciata dal conchiuso di *accusa, come emerge* dal relativo motivato, la Sentenza non fa parola di sorte. L' appellante reclama anche contro questa mancanza, perchè la Sentenza doveva pronunciare, o scioglimento dell' accusa di questa contravvenzione per difetto di prova, o l' innocenza dell' imputato.

Quanto alla contravvenzione di aceto il Giudice di prima Istanza la qualificò di furto, senza che il furto sia provato e non calcolò che la sola circostanza mitigante dell' età. La difesa dimostrò che questo fatto cade sotto una diversa sanzione penale, e che vi sono molte altre circostanze mitiganti da calcolarsi, e per ciò tanto più deve confidare in ogni caso in una ben maggiore mitigazione.

Quanto alla contravvenzione per precetto politico spera che la pena vi sarà corrispondente, con riguardo alla maggior detenzione già subita.

Per tutte queste ragioni il sottoscritto Avv. già abilitato a ciò da Antonio Fabbro, supplica che qualora l' Eccelso Appello non trovasse di annullare la procedura precorsa, e la Sentenza, per le rimarcate mancanze che avrebbero una influenza *nella decisione, voglia dichiarare essere sciolto* il Fabbro dell' accusa del crimine di furto per insufficienza di prove, rimesso all' Autorità competente il decidere sulle pretese contravvenzioni, e nel caso pronunciasse la condanna voglia con riguardo *alla vera qualità del crimine o delle contravvenzioni usare largamente del suo prezioso potere di mitigare una pena tanto gravemente irrogata.*